



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Consiglio di Stato, sez. IV, 9/05/2025, n. 4019: Documenti di gara. Sulla possibilità di correggere, anche in sede di chiarimenti, gli errori della *lex specialis*, purché "innocui", alla luce dei principi della fiducia, della buona fede e del risultato.

Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla possibilità per la Stazione appaltante di correggere, *ex post* in sede di chiarimenti, gli errori "innocui" contenuti nel bando di gara.

Nel caso di specie, la Stazione appaltante aveva previsto, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, il possesso di certificazione del proprio sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI EN 15359:2011, nonostante quest'ultima risultasse abrogata in data ben anteriore alla pubblicazione del bando.

Con successivi chiarimenti, la Stazione appaltante precisava che il richiamo doveva intendersi riferito alle norme europee della serie UNI EN 15358:2011 e non a quella UNI EN 15359:2011.

Secondo il giudice di prime cure, tale chiarimento avrebbe comportato la sostituzione di uno dei requisiti di partecipazione originariamente previsti dal bando di gara, determinando così un'illegittima modifica dello stesso.



Diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., il Consiglio di Stato esclude che la Stazione appaltante, con i chiarimenti resi, abbia determinato una modifica agli atti di gara. Invero, la stessa si è limitata a precisare un profilo del bando di gara affetto da un errore manifesto, che è stato altresì riconosciuto da tutti i concorrenti che hanno prodotto la certificazione corretta.

Accogliere la tesi del giudice di primo grado significherebbe sostenere che, in presenza di un palese errore “innocuo” nel bando, privo di effetti pregiudizievoli per i concorrenti, la Stazione appaltante non possa intervenire a chiarire l'errore, risultando, invece, obbligata a revocare l'intera gara. Una simile conclusione si tradurrebbe in una lettura formalistica degli atti di gara, incompatibile con il principio di buon andamento e il principio del risultato. Il Collegio precisa, tuttavia, che non ogni errore può essere emendato, con i chiarimenti, dalla P.A. poiché ciò comporterebbe il rischio di consentire modifiche non ammesse agli atti di gara.

Nel caso di specie, l'errore consisteva nell'aver richiesto agli operatori economici una certificazione non più in vigore, di talché la Stazione appaltante ben poteva specificare e precisare la certificazione richiesta *ex lege*.

Anzi, il Consiglio di Stato asserisce che nel caso in esame, come in casi analoghi, la precisazione da parte della Stazione appaltante era assolutamente doverosa e necessaria atteso che, in difetto, la richiesta dell'atto non più esistente sarebbe risultata inattuabile. Tale assunto è, del resto, conforme ai principi della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'azione amministrativa (art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023) nonché della buona fede e della correttezza nelle procedure di gara (art. 5 del D.lgs. 36/2023).

[Consulta la sentenza](#)